DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DEI DIRITTI DELL'INDIVIDUO NELLA FASE DEL FINE VITA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
I DIRITTI DELL'INDIVIDUO NELLA FASE DEL FINE VITA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
LA SALUTE E I DIRITTI DELL'INDIVIDUO NELLA FASE DI FINE VITA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
FINE VITA, I DIRITTI DELL'INDIVIDUO

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
DELLA TUTELA DEI DIRITTI DELL'INDIVIDUO NELLA FASE DI FINE VITA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Il titolo dell'Art. 1 e' SOSTITUITO con
DIRITTI DELL'INDIVIDUO NELLA FASE DEL FINE VITA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
DIRITTI DELL'INDIVIDUO NELLA FASE DI FINE VITA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
L'INDIVIDUO NELLA FASE DEL FINE VITA, I DIRITTI

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DELLA VITA DELL'INDIVIDUO NELLA FASE TERMINALE DELL'ESISTENZA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DELLA VITA DELL'INDIVIDUO NELLA FASE DEL FINE VITA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE DELL'INDIVIDUO NELLA FASE TERMINALE DELL'ESISTENZA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DELLA VITA DELL'INDIVIDUO: I DIRITTI

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
LA VITA NELLA FASE TERMINALE, I DIRITTI DELL'INDIVIDUO

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
LA VITA NELLA FASE TERMINALE, I DIRITTI DELL'INDIVIDUO E LA TUTELA DELLA SALUTE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
LA VITA DELL'INDIVIDUO NELLA FASE TERMINALE, I DIRITTI E LA TUTELA DELLA SALUTE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
LA SALUTE DELL'INDIVIDUO NELLA FASE DI FINE VITA: TUTELE E DIRITTI

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con:
LA SALUTE DELL'INDIVIDUO NELLA FASE TERMINALE: TUTELE E DIRITTI

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DELLA VITA, DELLA SALUTE E DELLA LIBERTA' INDIVIDUALE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA LIBERTA' INDIVIDUALE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AUTODETERMINAZIONE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DELLA VITA, DELLA SALUTE E DELL'AUTODETERMINAZIONE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 il titolo è SOSTITUITO con
TUTELA DELLA VITA, DELLA SALUTE E DELLA LIBERTA' INDIVIDUALE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
La presente legge non intende scalfire i principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ma solo dettare regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
La presente legge nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela della salute dell'individuo e della propria autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, pone limiti all'impedimento dell'autodeterminazione dell'individuo nella fase di fine vita. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
In conformita' con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
In conformita' con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire il diritto alla salute e all'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica garantisce l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
Nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire in simbiosi la salute e l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esercizio dell'autodeterminazione nella fase di fine vita dell'individuo. A tal fine:
Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
Per favorire l'effettivita' dei principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32 la presente legge:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
Per favorire l'effettivita' dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, in primis quello a non essere sottoposto a cure senza il consenso dell'individuo, la presente legge:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, il primo capoverso e' SOSTITUITO con
Per favorire l'effettivita' dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, e per garantire il diritto all'autodeterminazione dell'individuo, la presente legge:

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a)
E' ABROGATA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) sono ELIMINATE le parole “inviolabile ed indisponibile”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) dopo le parole "nei modi di legge" si AGGIUNGE nel rispetto delle volonta' espresse dall'individuo nel corso della vita

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è SOSTITUITA con:
“La Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all’autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è SOSTITUITA con:
“La Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è SOSTITUITA con:
“La Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è SOSTITUITA con:
“La Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è SOSTITUITA con:
“La Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è SOSTITUITA con:
“La Repubblica riconosce il diritto all’autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è SOSTITUITA con:
“La Repubblica tutela il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è SOSTITUITA con:
“La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera b)
E' ABROGATA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera b)
E' ABROGATA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' SOSTITUITA con
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' SOSTITUITA con
Riconosce la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' SOSTITUITA con
riconosce la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' SOSTITUITA con
garantisce al paziente la scelta delle cure mediche.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' SOSTITUITA con
riconosce la tutela della salute e il divieto di sottoporre l’individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' SOSTITUITA con
riconosce la tutela dell’autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' SOSTITUITA con
riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera d) e' ABROGATA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera d) sono ELIMINATE le parole dopo
Appropriate

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera e) e' ABROGATA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera e) e' SOSTITUITA con:
Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera e) e' SOSTITUITA con:
Permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio quando a farne richiesta è il paziente.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera e) e' SOSTITUITA con:
permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, se espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento, in deroga alle previsioni degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera e) e' SOSTITUITA con:
abroga gli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera e) e' SOSTITUITA con:
ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera f) e' ABROGATA

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) la parola “imminente” è SOSTITUITA con certa

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) la parola “straordinari” è SOSTITUITA con eccezionali

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) le parole “non proporzionati” sono SOSTITUITE con sproporzionati

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) le parole “non efficaci” sono SOSTITUITE con inefficaci

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) le parole “condizioni cliniche” sono SOSTITUITE con “dichiarazioni anticipate di trattamento”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, la lettera f) e' SOSTITUITA con:
riserva al paziente la puntuale individuazione del significato di accanimento terapeutico.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 1 la parola “ogni” è sostituita con “qualsiasi”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 1 la parola “previo” è sostituita con “dopo il”.
Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 1 le parole “in modo libero e consapevole” sono sostituite con “liberamente e consapevolmente”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 1 le parole “ed attuale” sono eliminate.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 2 la parola “corrette” è soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 2 le parole “in modo comprensibile” sono soppresse.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 2 la parola “prospettabili” è soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 2 le parole “le possibili” sono soppresse.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 2 le parole “circa le” sono sostituite con "sulle".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, comma 3 la parola "all'interno" e' sostituita con "nell'ambito".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 il comma 3 è sostituito con: “Il consenso del paziente è raccolto in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 il comma 4, la parola “competono” è sostituito con “sono dovute”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 4, le parole “in tutto o in parte” sono soppresse.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 4, la parola “intervenire” è sostituita con “essere manifestato”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 5, la parola “parzialmente” è sostituito con “in parte”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 5, la parola “sempre” è soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 6 sono eliminate le parole: “La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 il comma 6, dopo le parole “salvaguardia della salute” sono aggiunte “e della volontà precedentemente espressa”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2 comma 6 le parole "appone la" sono soppresse.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma e, le parole “in calce al” sono sostituite con “il”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 7 la parola “esclusivo” è eliminata.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 7 sono soppresse le parole “e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita del minore”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 7 sono soppresse le parole “; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 il comma 7, dopo le parole “salvaguardia della salute psico-fisica” sono aggiunte le parole “e della volontà precedentemente espressa”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 7 la parola “tali” è sostituita con “questi”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 comma 8 dopo le parole “il consenso” sono aggiunte “in tempo utile”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 nel titolo sono soppresse le parole “E LIMITI”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 nel titolo la parola “CONTENUTI” è sostituita con “CONTENUTO”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 1 le parole “il proprio orientamento” sono sostituite con “le proprie volontà”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 2 le parole “il proprio orientamento” sono sostituite con “le proprie volontà”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 2 dopo le parole “circa l'attivazione” sono aggiunte “, la sospensione”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 2 dopo le parole “e dal codice di deontologia medica” sono soppresse

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 4 dopo le parole “altamente invasive e invalidanti” sono aggiunte “Può essere altresì esplicitata la rinuncia a ogni trattamento di carattere sanitario e assistenziale.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 4 la parola “esplicitata” è sostituita con “espressa”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 4 la parola “esplicitata” è sostituita con “dichiarata”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 il comma 4 è sostituito con “Nella DAT può essere espressa la rinuncia da parte del soggetto ad ogni trattamento sanitario e assistenziale. Possono essere altresì inserite le proprie volontà in materia di assistenza religiosa e donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 5 è soppressa la parola “non”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 6 la parola “non” è soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 6 la parola “non” e' sostituita con “proprio per questo”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 6 la parola “non” e' sostituita con “per questo motivo”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 6 sono soppresse le parole “non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 6 dopo le parole “sono forme” sono sostituite con “sono trattamenti sanitari”, e la parola “non” è soppressa

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 il comma 6 e' soppresso.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3 comma 7 le parole “collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, nedico con professionalita' equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalita' equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista nella patologia” sono sostituite con “collegio medico-legale formato da tre medici (neurologo, neurofisiologo o neuroradiologo, il medico curante e medico specialista della patologia)”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 1 sono soppresse le parole “fatte salve le previsioni dell’articolo 6”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 1 la parola “maggiorenne” e’ sostituita con “maggiore di 14 anni”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 1 le parole “in piena” sono sostituite da “pienamente”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 1 le parole “sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive” sono sostituite da “possono essere raccolte dal medico di medicina generale”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 1 le parole “che le sottoscrive” sono sostituite da “che ha l’obbligo di sottoscriverle”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 1sono soppresse le parole “dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma dopo le parole “dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica” sono aggiunte le parole “, se richiesto dal paziente,”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 2 la parola “chiaro” è sostituita da “comprensibile”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 2 la parola “chiaro” è sostituita da “accessibile”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 2 la parola “chiaro” è sostituita da “decifrabile”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 2 la parola “chiaro” è sostituita da “leggibile”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “trentadue”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “quarantatré”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “trentuno”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “quindici”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “diciassette”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “diciotto”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “sette”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “otto”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “nove”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “dieci”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “undici”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “docici”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “tredici”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “quattrordici”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 3 sostituire la parola “cinque” con “sedici”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 4 dopo le parole “soggetto interessato.” aggiungere “Ove non sia possibile la sottoscrizione per impedimenti fisici, il soggetto interessato potrà revocare in tutto o in parte la dichiarazione anche oralmente in presenza di due testimoni.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 il comma 6 è soppresso.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 6 dopo le parole “non si applica” aggiungere “, a meno che non sia espressamente richiesto nella dichiarazione”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4 comma 6 dopo le parole “non si applica.” aggiungere “Le dichiarazioni sono invece vincolanti anche in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato nel caso in cui nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sia espressamente negato il consenso a tutte o alcune manovre di rianimazione”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 1 le parole "e' possibile la nomina di" sono sostituite da "si puo' nominare".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 1 le parole "apponendo la propria firma" sono sostituite da "firmando".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 1 le parole "l'incarico apponendo la propria firma" sono sostituite da "sottoscrivendo l'incarico".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 1 la parola "l'incarico" e' soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 la parola "l'unico" e' sostituita da "il".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 le parole "si impegna" sono soppresse.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 le parole "ad agire" sono soppresse".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 le parole "e si impegna ad agire" sono soppresse.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 le parole "nell'esclusivo e migliore interesse" sono sostituite da "nell'interesse".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 le parole "sempre e solo" sono soppresse.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 la parola "legittimamente" e' soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 la parola "esplicitate" e' sostituita da "sottoscritte".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 le parole "farne realizzare" e' sostituita da "realizzarne".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 le parole "dal soggetto" sono soppresse.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 2 le parole "per farle conoscere e farne realizzare le volonta'" sono sostituite da "perche' siano conosciute e siano realizzate le volonta'".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 3 la parola "stretta" e' soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 3 le parole "in alcun modo" sono soppresse.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 3 le parole "a garantire che" sono sostituite da "perche'".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 3 le parole "tenga conto delle" sono sostituite da "considerino le".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 3 le parole "dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento" sono sostituite da "nella medesima dichiarazione".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 4 la parola "vigilare" e' sostituita da "verificare".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 4 le parole "perche' al paziente vengano" sono sostituite da "che al paziente siano".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 4 la parola "migliori" e' soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 4 la parola "migliori" e' sostituita da "opportune".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 4 la parola "evitando" e' sostituita da "senza".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 4 le parole "sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico" sono sostituite da "di accanimento o di abbandono terapeutico".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 4 le parole "sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico" sono sostituite da "sia di accanimento che di abbandono terapeutico".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 5 la parola "attentamente" e' soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 5 il comma 5 è soppresso.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 6 la parola "direttamente" e' soppressa.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 6 la parola "comunicandolo" e' sostituita da "dandone comunicazione".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 5 comma 6 le parole "puo' rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo" sono sostituite da "che rinuncia per iscritto all'incarico, lo comunica".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6 il titolo è SOSTITUITO con
Limiti alla possibilita' di intervento del medico

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6 il titolo è SOSTITUITO con
Il ruolo del medico nel fine vita

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6 il titolo è SOSTITUITO con
Il medico: prerogative e limiti

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6 il titolo è SOSTITUITO con
Il medico: il ruolo e i limiti

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6 il titolo è SOSTITUITO con
Il ruolo del medico nel fine vita: quando puo' praticare l'eutanasia e i limiti

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6 il titolo è SOSTITUITO con
Il rapporto tra medico e paziente nel fine vita

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6 il titolo è SOSTITUITO con
Rapporti tra paziente, medico e fiduciario

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6 il titolo è SOSTITUITO con
Il ruolo del medico con paziente e fiduciario nel fine vita

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

L'articolo 6 il comma 1 e' ABROGATO

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6 comma 1
- le parole “sono attentamente prese in considerazione dal” sono SOSTITUITE con “sono vincolanti per il”
- le parole “che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene i seguirle o meno” sono SOPPRESSE.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 1
le parole “sono attentamente presa in considerazione dal” sono SOSTITUITE con “sono vincolanti per il”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 1
le parole “che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno” sono SOPPRESSE.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

L'articolo 6 il comma 2 e' ABROGATO

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 2
le parole “non può prendere in considerazione” sono SOSTITUITE con
“deve ottemperare alle”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 2
le parole "o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica" sono ELIMINATE.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 2
le parole "Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. " sono ELIMINATE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 2
le parole "in scienza e coscienza" sono ELIMINATE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 2
le parole "i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza." sono SOSTITUITE con "coscienza e tenendo conto dell'articolo 32 della Costituzione"

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 3
Le parole “ove possibile” sono ELIMINATE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 3
Le parole “in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica” sono ELIMINATE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 3
le parole "in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica" sono SOSTITUITE con
“le indicazioni contenute nelle DAT”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 3
-le parole “ove possibile” sono ELIMINATE
-le parole “la propria competenza scientifico-professionale” sono SOSTITUITE con “le volontà contenute nelle DAT”.

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 il comma 4 e' ABROGATO

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 4
-prima delle parole " Nel caso" INSERIRE la parola "Anche"
-prima delle parole "può disattenderla" INSERIRE la parola "non"

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 4
dopo le parole ", può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica" sono SOSTITUITE con
"ne segue pedissequamente le volontà".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 4
dopo le parole “sentito il fiduciario” AGGIUNGERE
“e il comitato medico di cui al comma 5”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 4
dopo le parole “sentito il fiduciario” AGGIUNGERE
“e il Santo Pontefice”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 4
dopo le parole “sentito il fiduciario” AGGIUNGERE
“e il ministro della Salute”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 5
le parole ": medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia." sono ELIMINATE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 5
-le parole "o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente," sono
ELIMINATE
- o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente," sono
ELIMINATE

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 5
le parole "dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale."
sono SOSTITUITE con
"dal ministro della salute".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 5
le parole "dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale."
sono SOSTITUITE con
"da un sottosegretario del ministero della salute."

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 5
le parole "dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale."
sono SOSTITUITE con
"dal sottosegretario Eugenia Roccella."

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6 comma 5
l'ultimo capoverso e' SOSTITUITO con
"Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante, il quale sarà tenuto ad agire secondo le indicazioni ricevute".

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7 comma 1 è soppressa la parola “conforme”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7 comma 1 dopo le parole “medico curante” aggiungere “o i soggetti parimenti legittimati”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7 comma 2 dopo le parole “trattamento sanitario.” aggiungere “L’autorizzazione giudiziaria è altresì necessaria in caso di inadempimento o di inerzia da parte del medico curante ad applicare le dichiarazioni.”

Poretti, Bonino, Perduca, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7 comma 3 dopo le parole “pubblico ministero.” aggiungere “I soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario possono altresì segnalare il medico all’autorità giudiziaria.”

All'articolo 1, nella rubrica, cancellare "*della vita e"*

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

E' abrogato l'articolo 1

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 e' abrogato il comma 1

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1 e' abrogato il comma 2

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, e' abrogata la lettera a)

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, e' abrogata la lettera b)

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, e' abrogata la lettera d)

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, e' abrogata la lettera f)

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, e' abrogata la lettera d)

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sopprimere "dei principi di cui agli"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: "e nel rispetto della Convenzione di Oviedo"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: "e nel rispetto della Convenzione di Oviedo con quanto previsto all'articolo 9"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: "e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: "e nel rispetto della Convenzione di Oviedo con quanto previsto all'articolo 9 e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: "e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita'"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: "e nel rispetto della Convenzione di Oviedo con quanto previsto all'articolo 9, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25 e dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: "e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' e della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: "e nel rispetto dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: "e nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: ", secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a) sopprimere " riconosce e"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a) sopprimere "ed indisponibile"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a) sopprimere "anche nella fase terminale dell’esistenza e"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a) sopprimere "ed indisponibile"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a) sopprimere ", fino alla morte accertata nei modi di legge"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a) sopprimere ", garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituire "di intendere e di volere" con "di intendere o di volere"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituire ", fino alla morte accertata nei modi di legge" con ", fino alla morte naturale"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 1 con "La presente legge tutela la salute della persona nel rispetto dell'articolo 2, 13 e 32 della Costituzione"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 1 con "La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto dell'articolo 2, 3, 13 e 32 della Costituzione"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 1 con "La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto dell'articolo 2, 13 e 32 della Costituzione"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 1 con "La presente legge tutela la salute e l'autodeterminzaione della persona"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 1con "La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 1 con "La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 1 con "La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volonta' come previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 1 con "La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con "Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con

"Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con "Ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera a) sostituire la parola "persona" con "individuo"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera a) sostituire la parola "persona" con "paziente"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera a) sostituire la parola "persona" con "cittadino"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera a) sostituire ", fino alla morte nei modi di legge" con " e ne impedisce la morte"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera a) con "riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera a) con "riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e disponibile alla persona"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera b) sopprimere "in via prioritaria rispetto all'interesse della societa' e della scienza"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera b) sopprimere "e della scienza"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera b) sopprimere "riconosce e"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera b) sostituire "persona" con "individuo"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera b) sostituire "persona" con "paziente"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Al comma 1 lettera b) sostituire "persona" con "cittadino"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera b) sostituire "persona" con "cittadino"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con "La presente legge riconosce come la libera scienza sia al servizio dell'interesse della società."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con "La presente legge promuove lo sviluppo della scienza."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con "La presente legge salvaguardia la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera b) aggiungere b) bis "Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione la scienza e' libera."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con "garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con "garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto della Convenzione di Oviedo"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con "La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera d) sostituire "la partecipazione del paziente all'identificazione informata" con "al paziente il consenso informato"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera d) sostituire "all'identificazione" con "all'accettazione"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera d) sostituire "all'identificazione" con "alla libera scelta"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera d) sostituire "all'identificazione informata" con "al consenso informato"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera d) sopprimere "piu' appropriate"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera d) sopprimere "come prioritaria"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera d) sopprimere ", riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera d) sopprimere ", che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera d) sostituire "riconoscendo come prioritaria" con "promuovendo"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera d) sostituire "riconoscendo" con "riconosce"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera d) sostituire ", che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita" con ", in ogni fase della vita"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera d) sostituire "che acquista peculiare valore proprio" con "in particolare"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera d) sostituire ", riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita" con "riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera d) sostituire ", riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita" con "riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 lettera d) sostituire "prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente " con "prioritario il consenso informato"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la lettera d)bis "La presente legge promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la lettera d)bis "La presente legge garantisce le terapie antidolore."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la lettera d)bis "Nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione i diritti inviolabili dell'uomo sono salvaguardati dalla presente legge"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la lettera d)bis "Nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione i diritti inviolabili dell'uomo sono salvaguardati dalla presente legge"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera e) con "La presente legge riconosce il diritto alla morte dignitosa"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera e) con “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza.”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera e) con "Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera e) con

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

- informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;
- dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;
- accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;
- consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;
- consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;
- informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;
- garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera e) con

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera e) con

"Ogni persona in condizioni terminali ha diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera e) con

"Ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera e) con "ricorda l'esistenza del codice penale e in particolare degli articoli 575, 579, 580"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) sostituire "575, 579, 580" con "575, 579, 580, 583"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera e) con "vieta ai sensi dell'articolo 583 del codice penale ogni forma di lesioni personali gravi, anche quando queste fossero compiute da un medico su un paziente in assenza del suo consenso"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) sostituire "Ogni forma di eutanasia" con "L'eutanasia attiva"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) sopprimere "esclusivamente"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) sopprimere le parole ", e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) sostituire "Ogni forma di eutanasia" con "Ogni forma di dolce morte"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) sostituire "l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza" con "l'esercizio dell'attività medica puo' comportare la morte del paziente"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) sopprimere "esclusivamente"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) aggiungere ", e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) aggiungere "Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilita' di morfina per le terapie contro il dolore, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) sopprimere ", nonché all'alleviamento della sofferenza"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) aggiungere la lettera g) "Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) aggiungere “Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volonta’ del paziente”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) aggiungere “Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volonta’ del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacita‘ rispettando le decisioni espresse

precedentemente e fatte valere dall‘amministratore di sostegno”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) aggiungere “Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volonta’ del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacita‘ rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera f) “Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volonta’ del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacita‘ rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera f) “Il divieto di accanimento terapeutico non può comportare l'abbandono di cure mediche.”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera f) “Il divieto di accanimento terapeutico non comporta la non garanzia di prestazioni sanitarie”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sopprimere "o in condizioni di morte prevista come imminente"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sopprimere ", in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente,"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sostituire "o in condizione di morte prevista come imminente," con "morti"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sostituire "straordinari non proporzionati," con "non voluti dal paziente"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sostituire "configurati come" con "di"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sostituire "debba" con "deve"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sopprimere ", rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sostituire "straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico." con "non voluti"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sostituire "straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico." con "non espressamente voluti"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 2, sostituire " volte alla presa in carico del paziente," con "rivolte"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 2, sostituire "volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia." con "specificamente indirizzate e mirate ai soggetti incapaci e alle loro famiglie"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 1, comma 2, aggiungere "garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziale (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50% a carico del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) e per il restante 50% a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
“1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell’avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 2 con il seguente: “1. Ogni persona capace ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell’avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 2 con il seguente: “1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari dopo essere stato informato in merito alla sua patologia. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.
2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:“1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.
2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, comma 1, sopprimere "Salvo i casi previsti dalla legge,"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, comma 1, sopprimere "ed attuale"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2 sostituire il comma 1 “Tutti i trattamenti sanitari possono essere attivati previo consenso del paziente capace, che ha il diritto di accettare o rifiutare le cure”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, comma 3 dopo “cartella clinica” aggiungere “vincolante per il medico”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, comma 6, aggiungere alla fine “e tenendo in dovuto conto le volonta' espresse prima della incapacita' sopravvenuta.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

all'articolo 2, comma 7 sopprimere "; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

all'articolo 2, comma 6 sopprimere "La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica dell'incapace."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, sopprimere il comma 6

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, sopprimere il comma 7

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, sopprimere il comma 8

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, sopprimere il comma 9

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 1 sopprimere "Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 5."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 2 sostituire "di intendere e di volere" con "di intendere e di volere"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 2 sopprimere ", dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 1 sostituire "orientamento" con "consenso"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 1 sostituire "orientamento" con "consenso informato"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 2 sostituire "orientamento" con "consenso"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 2 sostituire "orientamento" con "consenso informato"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 abrogare il comma 3

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 abrogare il comma 4

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 abrogare il comma 5

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 abrogare il comma 6

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 abrogare il comma 7

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 comma 5 sopprimere "ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 6 sopprimere "In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 6 sopprimere "e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 6 sopprimere "e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 6 sostituire "sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita" con "sono trattamenti sanitari"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 6 sopprimere "Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 6 sostituire "Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento." con "Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 sostituire il comma 6 con “La nutrizione e l’idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 comma 7 sostituire " in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano." con "sia incapace di intendere o di volere."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 comma 7 sostituire "assume rilievo" con "e' vincolante per la struttura sanitaria"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3 comma 7 sostituire "assume rilievo" con "entra in vigore"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 3 con
“DICHIARAZIONE ANTICIPATA SUI TRATTAMENTI SANITARI

1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all’alimentazione e all’idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l’esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all’articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell’avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l’originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell’articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall’amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all’articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.”

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 3 con
“DICHIARAZIONE ANTICIPATA SUI TRATTAMENTI SANITARI

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all’alimentazione e all’idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l’esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all’articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell’avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l’originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell’articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall’amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all’articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.”

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 3 con
“DICHIARAZIONE ANTICIPATA SUI TRATTAMENTI SANITARI

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all’alimentazione e all’idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l’esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all’articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell’avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l’originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell’articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall’amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all’articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.”

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 3 con
“DICHIARAZIONE ANTICIPATA SUI TRATTAMENTI SANITARI

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell’avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall’amministratore di sostegno o dal tutore.

4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all’articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 3 con

“DICHIARAZIONE ANTICIPATA SUI TRATTAMENTI SANITARI
Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 3 con
“DICHIARAZIONE ANTICIPATA SUI TRATTAMENTI SANITARI
Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 4, comma 1, sopprimere "fatte salve le previsioni dell'articolo 6, "

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 4, comma 1, sopprimere "esclusivamente"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 4, comma 1, sostituire "di medicina generale che le sottoscrive." con "o da persona incaricata di un pubblico servizio.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 4, comma 1, sopprimere "che le sottoscrive."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 4, comma 1, sostituire "di medicina generale che le sottoscrive." con "di fiducia"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 4 sostituire il comma 1 “Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti per i sanitari, sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 4 sostituire il comma 1
“Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 4 sopprimere il comma 3

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 4, comma 3 sostituire ", termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1." con "e si rinnova automaticamente".

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

all'articolo 4 sostituire il comma 3 con “Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

all'articolo 4 sostituire il comma 3 con “La Dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio assenso.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

all'articolo 4 sostituire il comma 3 con “La Dichiarazione ha durata tre anni, termine oltre il quale se non si revoca si intende rinnovata.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

All'articolo 6, comma 1 sopprimere "capace di intendere e di volere,"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 1 aggiungere dopo firma "in calce alla dichiarazione anticipata di trattamento"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 2 sostituire "l'unico" con "il"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 2 sostituire "ad agire nell'esclusivo e migliore interesse" con "dare attuazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 2 sostituire "intenzioni" con "volonta'"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 2 sostituire "per farle conoscere e farne realizzare le volontà" con "perche' siano attuate"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 3 sostituire "si tenga conto delle indicazioni" con "siano rispettate le volonta'"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, sopprimere il comma 4

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 4 sostituire "si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico." Con "e' vincolato dalle dichiarazioni anticipate di trattamento."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, sopprimere il comma 5

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 5, sopprimere "attentamente"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 5, aggiungere al termine del periodo ", in collaborazione con le forze dell'ordine, l'Esercito e la magistratura."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 5, aggiungere al termine del periodo ", in collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'articolo 6 con "1. La dichiarazione anticipata di cui all’articolo 3 può contenere l’indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell’interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.
2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.
3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 6, comma 1, al termine aggiungere “affinchè venga rispettata la volontà del soggetto in merito ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sopprimere l'articolo 7

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7 sostituire la rubrica con "il compito del medico"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma1, sostituire "attentamente prese in considerazione" con "vincolanti"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sopprimere il comma 1

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sopprimere il comma 2

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sopprimere il comma 3

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sopprimere il comma 4

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sopprimere il comma 5

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito con “La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione Anticipata di Trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, non puo' disattenderle.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, sostituire “La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione Anticipata di Trattamento è vincolante per il medico curante che non puo' disattenderle.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, sostituire “La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione Anticipata di Trattamento è vincolante per il medico che deve attuarle.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, sopprimere " che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, sostituire "le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno" con "le modalita' con cui renderle esecutive"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, sostituire "le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno" con "le modalita' con cui eseguirle"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, sopprimere "o meno"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, Aggiungere al termine "In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le renda esecutive."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, Aggiungere al termine "In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le esegua."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sopprimere "non"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sopprimere "o comunque in contrasto con le norme giuridiche"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sopprimere "o la deontologia medica"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sostituire " indicazioni" con "volonta'"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sostituire "valutate" con "rispettate"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sopprimere " dell'inviolabilità della vita umana e"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sostituire " dell'inviolabilità della vita umana e" con "dell'autodeterminazione della persona"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sostituire “dell'inviolabilità della vita umana” con “dell'articolo 32 della Costituzione”.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sostituire "dell'inviolabilità della vita umana e" con "consenso informato"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sopprimere "secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sostituire "di precauzione, proporzionalità e prudenza" con "del codice deontologico"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sostituire "Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza." Con "Le volonta' sono vincolanti per il medico ne rispetto dell'articolo 2, 13, 32 della Costituzione"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sostituire "Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza." Con "Le volonta' sono vincolanti per il medico ne rispetto della Convenzione di Oviedo"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 2 sostituire "Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza." con "Le volonta' sono eseguite dal medico nel pieno rispetto dell'articolo 2, 13, 32 della Costituzione"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sopprimere il comma 3

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sopprimere il comma 4

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sopprimere il comma 5

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sostituire il comma 3 con “Il medico, nelle situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 3 sopprimere ", in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sostituire il comma 3 con “Il medico anche nelle situazioni d'urgenza assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT anche se queste potessero comportare il decesso del paziente.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sostituire il comma 3 con “La DAT produce i suoi effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa e anche nelle situazioni d'urgenza il medico e' tenuto a rispettarle.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sostituire il comma 4 con “Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione puo' essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l’incapace.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, sostituire il comma 5 con “I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l’incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 5 sostituire “Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.” con “Tale parere è vincolante per il medico curante,”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 5 sostituire "il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.” con “il quale sarà tenuto a reperire un medico che lo sostituisca.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 5 sostituire “un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.” con “del comitato etico della struttura di ricovero.” e sopprimere “Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.”

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Dopo l'articolo 7, aggiungere il 7 bis

(Situazione d’urgenza)

1. La dichiarazione anticipata prevista dall’articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell’articolo 6 producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all’articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 8 sopprimere " In assenza del fiduciario,"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

"Articolo 8
(RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 8 sopprimere ", su conforme parere del collegio medico di cui all'articolo 7"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 8 sopprimere ", sentito il medico curante"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 8 sopprimere il comma 2

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 8 sopprimere il comma 3

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con "I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Dopo l'articolo 8 aggiungere l'8bis

" (Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Dopo l'articolo 8 aggiungere l'8bis

" (Attività di pubblicizzazione e informazione)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI – Radiotelevisione italiana spa. Gli spot devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Dopo l'articolo 8 aggiungere l'8bis
"(Relazione annuale al Parlamento)
Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. "

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 9, comma 1, aggiungere "Al trattamento dei dati personali contenuti nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 9, comma 2, sostituire " regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988" con "legge ordinaria da adottare"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 9, aggiungere il comma 3bis, con "Il Ministro lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri"

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 9, aggiungere il comma 3bis, con "Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi".

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 9, aggiungere il comma 3bis, con "L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa."
Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte
All'articolo 1, comma 1, dopo "Costituzione" aggiungere: e della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina, entrata in vigore il 1 dicembre 1999.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con: “a) riconosce il diritto alla integrità, alla libertà e alla dignità della persona”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con: “a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non e' indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere “indisponibile”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera a), sostituire “nei modi di legge” con “in base alle specifiche riconosciute dalla comunità medico scientifica allargata”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b).

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire “prioritaria rispetto all’interesse della società e della scienza” con “assolutamente prioritaria”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere “in via prioritaria rispetto all’interesse della società e della scienza”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera c), sostituire “di cui all'articolo 2 della presente legge” con “di cui alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina“.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera c), sostituire “fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana” con “fermi i principi di tutela della salute dettati dalla tradizionale deontologia medica, e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario nemmeno per disposizione di legge”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera c), sopprimere “e interesse della collettività”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera c), sopprimere “se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire “riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita” con “e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire “la partecipazione” con “il diritto”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire “all’identificazione” con “alla scelta”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera d), sopprimere “che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera e).

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera e) con: “e) Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono regolamentate in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire “non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico” con “non espressamente accettati dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire “astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico” con “garantire il rispetto delle volntà del paziente o, qualora esso sia impossibilitato ad esplicitarle di quelle dei suoi familiari, di coloro che ne esercitano la patria potestà o dei tutori legali”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 2, dopo “della loro famiglia” inserire “, e sempre nel rispetto prioritario dei diritti delle persone alla propria dignità di esseri umani”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 1, comma 2, dopo “della loro famiglia” inserire Essa garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente articolo 1-bis: “Articolo 1-bis (Eutanasia e suicidio assistito). 1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà del paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio. 2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Sostituire l'intero articolo 2 con "In casi di malattia a prognosi infausta è riconosciuto il diritto dell'individuo a ottenere la somministrazione di un farmaco che procuri o acceleri la morte".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 1, sopprimere “ed attuale”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, sostituire il comma 1 con “L'attività medica, in quanto giustificata dalla tutela della salute e della libertà di cura del cittadino malato, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso prescindere dal rispetto della volontà di quest’ultimo, qualora essa sia certa e attendibile, e espressa liberamente e consapevolmente”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 1, dopo “libero e consapevole” inserire “Il mancato consenso al trattamento sanitario espresso dal paziente in modo libero e consapevole non può in nessun caso essere disatteso dal medico per sue diverse convinzioni di carattere medico, scientifico, culturale, etico o religioso”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, comma 2, dopo "le conseguenze del rifiuto del trattamento", inserire ", al fine di consentire al paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 2, dopo “rifiuto del trattamento” aggiungere “I limiti dell’autonomia decisionale del medico sono definiti da quanto espressamente indicato dal paziente nel consenso (o dissenso) informato, redatto secondo le modalità sopra descritte”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, il comma 3 è sostituito con “L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso o di diniego, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica, vincolante per il medico”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 3, sopprimere “ai sensi del comma 2”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 4, sostituire “adeguatamente documentato” con “esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 4, dopo “documentato” aggiungere “Il rifiuto di essere informato non può in alcun caso divenire motivo di decisioni terapeutiche non concordate e sottoscritte”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, comma 5, dopo "parzialmente" aggiungere "Tale diritto non viene meno con l'impossibilità fisica del paziente di esercitarlo, divenendo in questo caso cogente quanto eventualmente disposto nel testamento biologico".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2 il comma 5 è sostituito con “Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell’etica e della deontologia medica. In nessun caso può essere disattesa la tutela del diritto alla libertà di cura, qualora sussistano elementi di conoscenza sulle volontà del paziente”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 6, sopprimere “La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica dell'incapace”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 6, sostituire “riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica dell'incapace” con “è adottata avendo come scopo esclusivo il rispetto della volontà dell’incapace espressa nelle forme stabilite dalla legge. Qualora l’incapace non abbia manifestato la propria volontà nelle forme stabilite, tali soggetti dovranno agire avendo come unico scopo la salvaguardia della vita dell’incapace e non potranno pertanto decidere trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell’incapace stesso”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 2, comma 7, dopo "psico-fisica del minore" aggiungere "e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio dell'interesse e della libertà di cura del minore."

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 7, sopprimere “la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 2, comma 8, sostituire “nonché della presente legge” con “fatto salvo l’obbligo di attenersi alle volontà espresse ai sensi della presente legge dal paziente o da chi ne ha la tutela, non appena queste siano state notificate e verificate”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

******

All’articolo 2, dopo il comma 8, inserire il seguente comma 8-bis: “Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto, non previsto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 1, sopprimere “Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 1, sostituire “il proprio orientamento” con “la propria volontà”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 1, dopo “intendere e volere” inserire “ed esprime la propria preferenza sulla nazione in cui tali cure dovranno essere prestate”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 2 con “Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione, la non attivazione, la disattivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 2, sostituire “il proprio orientamento” con “la propria volontà”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sopprimere il comma 2.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 2 con: “Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 3, sostituire “o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico” con “o rifiutare di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga di poter applicare. Può altresì dichiarare di accettare o rifiutare trattamenti sanitari che a proprio giudizio abbiano carattere di accanimento terapeutico”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 3, dopo “sottoposto a trattamenti sanitari” inserire “sperimentali invasivi o ad alta rischiosità”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 3 con “Il soggetto o persona fiduciaria di esso, possono, in qualunque momento dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto o continuare ad essere sottoposto a trattamenti sanitari invasivi che il medico ritenga possano essergli di giovamento, escludendo così a proprio insindacabile giudizio ogni intervento configurabile secondo la propria convinzione ad un intervento di accanimento terapeutico”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 3, dopo “accanimento terapeutico” inserire “Il soggetto può scegliere la futura struttura di ricovero. Nel caso la struttura di ricovero fosse all'estero il trasporto sarà gratuito e comunque facilitato”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 4, dopo “sanitari in quanto” inserire “dal soggetto ritenute”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 4, dopo “invasive e altamente invalidanti”, inserire “o contrarie alla conservazione della propia dignità di essere umano. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, comma 4, sostituire "ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari" con "ad ogni trattamento sanitario (compresa idratazione e alimentazione artificiali)".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 4, sopprimere “in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 4, dopo “invasive e altamente invalidanti”, inserire “e, comunque, ritenute dal paziente lesive della propria dignità umana. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi, alla cremazione e all’eventuale spargimento delle ceneri”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 4 con “In attuazione del diritto a rifiutare trattamenti sanitari non voluti nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 4 con “In attuazione dei principi contenuti nell'art. 32 della Costituzione circa il diritto di rifiutare trattamenti sanitari nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 4 con “Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sopprimere il comma 5.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 5 con “Nella DAT il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 5 con “Nella DAT il soggetto può inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora tale rinuncia configuri una forma omissiva di eutanasia, ovvero qualora il rispetto di tale dichiarazione anticipata di volontà di trattamento conduca con ragionevole certezza alla morte del paziente”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 5 con “Nella DAT il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sopprimere il comma 6.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 3, sostituire il comma 6 con "Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento. Il paziente può, in ogni caso, rifiutarle".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “La persona può dichiarare il rifiuto a forme di sostegno vitale quando la loro messa in atto non sia in grado di alleviare la sofferenza fisica, che è dovere del medico contrastare con i più opportuni provvedimenti terapeutici disponibili”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme terapeutiche, finalizzate a tenere in vita il paziente sine die, e devono poter essere oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione, idratazione e ventilazione artificiali o forzate, fornite al paziente incapace di provvedere autonomamente alla respirazione e/o alla deglutizione nelle diverse forme di cui la scienza e la tecnica dispongono, sono forme di trattamento terapeutico e possono quindi formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente ed essendo la scienza e la tecnica in continua evoluzione, non possono essere considerate da sempre e per sempre forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, per cui i medici, così come indicato dal comitato per la bioetica, pur tenendo in considerazione le direttive anticipate di trattamento espresse dall'interessato comprensive dell'accettazione o rifiuto dell'alimentazione ed idratazione, dovranno giustificare per iscritto le azioni che violeranno questa volontà”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazioni ed idratazione artificiali, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente e per tanto gestite esclusivamente da specialisti in materia, sono da considerarsi in tutto e per tutto interventi terapeutici, quindi passibili di rifiuto come ogni altra forma terapeutica”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “L' alimentazione e l' idratazione forzate, intese come interventi medici tesi a somministrare, per vie diverse da quelle naturali, sostanze chimiche nutrienti e/o idratanti, sono forme di terapia medica del tutto assimilabili ad ogni altro trattamento sanitario. Come tali possono essere oggetto di Dichiarazione di Trattamento Anticipato”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono considerate forme terapeutiche e, come tali, possono essere rifiutate dal paziente, anche attraverso l’inserimento di specifiche indicazioni in tal senso nella DAT”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione artificiale possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione artificiale, trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica. Pertanto possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari. Esse possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono essere in taluni casi (specificati dalla scienza medica, nell'ambito di patologie neurodegenerative ad esempio) forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento. Possono essere, al contrario, oggetto di DAT nel caso in cui il loro impiego, nell'ambito di situazioni comatose irreversibili, non possa essere di alcuna efficacia medica, nè in vista di un miglioramento della situazione clinica del paziente, nè come strumenti inquadrabili nelle terapie del dolore”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “l’alimentazione ed idratazione, in qualunque forma somministrate, possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento a prescindere dalla loro qualificazione formale e dalla loro assimilazione a trattamenti sanitari".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di cura e di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento in quanto trattamento invasivo”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “Rientrano nella previsione di cui al precedente comma 3 anche le forme di alimentazione ed idratazione forzata, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, sostituire il comma 6 con “In via generale e conclusiva, nel rispetto del proprio diritto costituzionale alla dignità umana e della libertà di rifiuto ti trattamenti non ritenuti dal soggetto necessari e/o idonei e/o adeguati o comunque non rispondenti al proprio intimo volere in relazione alla condizione fisica oggetto del presente testo normativo, nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte dell'individuo a qualsivoglia tipologia di trattamento sanitario non desiderato”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 7, dopo “stato vegetativo” inserire “, ovvero in stato di incapacità di intendere e di volere, sia esso temporaneo o permanente,”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 7, sostituire “vegetativo” con “di perdita persistente o prolungata di capacità di intendere e volere*”.*

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 7, sostituire “da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale” con “dal medico curante, con parere di specialista neurologo”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 7, sostituire “neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale” con “neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 3, comma 7, sostituire “La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale” con “La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da tre medici (neurologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, prima di “sono vincolanti” inserire “qualora presenti”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “fatte salve le previsioni dell'articolo 7” con “per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 1 con “Le Dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sempre vincolanti nei confronti di terzi, in quanto espressione certa di volontà del soggetto che le sottoscrive e riconducibili all'enunciato dell'Art. 32 della Carta Costituzionale della Repubblica che indica la vita di esclusiva appartenenza del dichiarante”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive” con “possono essere raccolte da un notaio”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive” con “sono raccolte, a titolo gratuito, da un notaio o da un legale ovvero depositate presso l'ufficio anagrafe del Servizio Sanitario Nazionale competente per territorio. Il soggetto che riceve l'atto dà atto, nella dichiarazione stessa, della data di ricezione”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive” con “sono raccolte dal medico curante o, se l’interessato lo ritiene opportuno, anche da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento e che garantisce che il pazienze sia stato informato delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sopprimere “non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive” con “dal fiduciario del soggetto, familiare o non, e alla loro redazione partecipa il medico di famiglia, che sottoscrive con firma autografa la Dichiarazione Anticipata di Trattamento unitamente alla persona fiduciaria. Così redatte le DAT hanno valore vincolante per la classe medica e per la Legge. Per i soggetti minorenni la responsabilità ricade sui loro tutori legali, siano essi i genitori, naturali o adottivi, o terze parti legalmente riconosciute”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive” con “da un notaio a titolo gratuito . Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “fatte salve le previsioni dell’articolo 7” con “per il medico curante”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 1 con “Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT), quando redatte, sono vincolanti per i terzi, sono redatte in forma scritta con firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive” con “da un notaio ovvero da un avvocato (in ossequio alla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 28 giugno 2008) a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive” con “da un notaio a titolo gratuito o dal Sindaco del Comune di residenza”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 1, sostituire “in forma scritta” con “in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa, ovvero redatte in forma elettronica con apposta firma elettronica certificata secondo le modalità e tecnologie disponibili”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, dopo il comma 1, inseguire il seguente comma 1-bis: “Il notaio o l’avvocato ne certificano l’autenticità ed attestano che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis: “Il fiduciario, salvo il caso in cui il soggetto interessato sia diventato incapace di intendere e di volere, può declinare in ogni momento l'incarico per iscritto, comunicandolo direttamente al soggetto interessato e al medico di famiglia”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis: “In caso di mancata sottoscrizione da parte del medico, la Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere sottoscritta presso gli Sportelli Anagrafici Circoscrizionali, e datata a cura dell'incaricato del Comune”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 2, sostituire “devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza” con “devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sopprimere il comma 3.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2” con “essa può essere rinnovata”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 3 con “Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità per tutto l'arco della vita dell'individuo, ma può essere cambiata dall'interessato in qualsiasi momento, con le forme prescritte nei paragrafi precedenti”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 3 con “La Dichiarazione ha validità dalla data di sottoscrizione sine die, e può essere modificata in ogni momento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 3 con “La Dichiarazione ha validità permanente”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “quaranta”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “trentacinque”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “trenta”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “venticinque”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “venti”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “diciannove”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “diciotto”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “diciassette”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “sedici”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “quindici”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “quattordici”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “tredici”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “dodici”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “undici”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, comma 3, sostituire “cinque” con “dieci”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 3 con “Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di dieci anni. Scaduto questo termine, ed in mancanza di successive manifestazioni di volontà in proposito, essa dovrà comunque essere presa in considerazione dal medico curante in quanto manifestazione dell'orientamento del paziente. La DAT può essere indefinitivamente rinnovata, o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 3 con “La Dichiarazione anticipata di trattamento ha validità illimitata. La dichiarazione può essere in ogni momento revocata o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 4 con “La revoca della DAT può essere effettuata con semplice sottoscrizione, davanti a testimoni, di atto di revoca sottoscritto con firma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere anche in assenza di un notaio”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 6 con “In condizioni di urgenza, ove non sia possibile una sua immediata acquisizione, l'unità medica che ha in carico il paziente procede in base alla deontologia medica tradizionale”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sostituire il comma 6 con “In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione, fatto salvo la sua integrale attuazione non appena venga notificata alla struttura medica di ricovero, che dovrà immediatamente abbandonare terapie od azioni che ne siano in contrasto”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 4, sopprimere il comma 6.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6, comma 1, sostituire “accetta l’incarico apponendo la propria firma” con “opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6, sostituire il comma 2 con “Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6, sostituire il comma 3 con “Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6, sostituire il comma 4 con “Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6, sostituire il comma 5 con “Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6, comma 5, sostituire “che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale” con “che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia salvo che tale possibilità non derivi direttamente dal rispetto della volontà del paziente come espressa nella DAT”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6, sostituire il comma 6 con “Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario, che provvederà ad inserire il relativo documento nella cartella clinica”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6, dopo il comma 6, inserire il seguente comma 7: “Qualora il fiduciario rinunciasse all'incarico, il giudice tutelare deve provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal paziente nelle proprie DAT”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 6, dopo il comma 6, inserire il seguente comma 7: “In assenza o rinuncia del fiduciario le strutture pubbliche devono farsi carico del rispetto delle volontà espresse nella DAT”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, sostituire il comma 1 con “La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione Anticipata di Trattamento è vincolante per il medico curante”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 1, sostituire “attentamente prese in considerazione dal” con “vincolanti per il”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 1, sostituire “seguirle o meno” con “eventualmente di non seguirle”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 2, prima di “Il medico non può prendere in considerazione” inserire “Fermo il rispetto delle volontà del paziente, così come dallo stesso espresse anche in sede di DAT,”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, sostituire il comma 2 con “Il medico può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente solo su richiesta esplicita del paziente o del suo fiduciario in base alle volontà espresse dal paziente nelle DAT. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 2, dopo “prudenza” inserire “e rispetto della conservazione della dignità dell'essere umano”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, sostituire il comma 2 con “Il medico agisce, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, e comunque garantendo in via prioritaria ed incontrovertibile l'applicazione delle volontà che il paziente ha formalizzato in termini di trattamenti sanitari, anche qualora questi portassero alla morte del paziente stesso”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 2, dopo “norme giuridiche” inserire “o con la DAT”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 2, sostituire “e prudenza” con “prudenza , autodeterminazione della persona e rispetto della dignità umana”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, sostituire il comma 2 con “Il medico non può sottoporre il paziente a trattamenti espressamente vietati nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento. A meno che sia a ciò autorizzato dal giudice tutelare, ed esclusivamente nel caso in cui i trattamenti espressamente vietati nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento possano verosimilmente portare ad una rapida risoluzione della situazione di stato vegetativo del paziente, e non servano esclusivamente a prolungarne lo stato di vita vegetativa”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, sostituire il comma 2 con “Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate al non rispetto della volontà del paziente”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 3, prima di “sentito ove possibile”, inserire “e in mancanza di espresse dichiarazioni del paziente, anche in sede di DAT,”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 3, sostituire “annotandone le ragioni nella cartella clinica” con “in conformità con le dichiarazioni anticipate di trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 3, dopo “urgenza” inserire “in qualunque caso non sia possibile acquisire la Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 3, sostituire “annotandone le ragioni nella cartella clinica” con “Il medico, una volta acquisita la DAT del paziente, sarà comunque tenuto alla sua integrale osservazione”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, sopprimere il comma 4.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 4, sostituire “sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica” con “ipotizzando una possibilità di beneficio delle nuove cure, con il consenso del fiduciario, può disattenderle temporaneamente, motivando la decisione nella cartella clinica. Se anche con gli sviluppi tecnico-scientifici la condizione del paziente non dovesse cambiare sostanzialmente e, in scienza e coscienza non si possa più attendere alcun beneficio per il miglioramento del paziente stesso, si farà riferimento in modo vincolante alle volontà del paziente espresse nelle DAT”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 4, sostituire “sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica” con “deve attenersi strettamente alla volontà di chi ha redatto le DAT”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 4, sostituire “sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica” con “previa autorizzazione del giudice tutelare, ed esclusivamente ove ritenga che l'applicazione di determinati trattamenti possa portare ad una rapida e positiva risoluzione dello stato di vita vegetativa del paziente, può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 4, sostituire “sentito il fiduciario” con “previo parere vincolante del fiduciario”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, sostituire il comma 4 con “Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può inoltrare richiesta di disattenderle al Consiglio superiore della Sanità, motivando la decisione. In caso di parere negativo egli dovrà comunque sottostare alle volontà espresse nelle DAT”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 5, sostituire “Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico” con “Il Fiducario, qualora ritenesse che le decisioni adottate non siano conformi a alla volontà espressa dal paziente nella DAT, potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria. Le decisioni conseguenti saranno vincolanti per il medico curante, il quale non potrà porre in essere prestazioni ritenute contrarie alle volontà espresse dal paziente”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 5, dopo “scientifico e deontologico” inserire “e dovrà rimettere l'incarico ad un medico non obiettore”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 5, dopo “scientifico e deontologico” inserire “La struttura sanitaria si farà carico di reperire un medico disponibile”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 5, dopo “scientifico e deontologico” inserire “Nell'eventualità di tale rinuncia la direzione sanitaria della struttura di ricovero sarà immediatamente obbligata ad individuare, nell'ambito del proprio organigramma, un altro medico che, volontariamente e responsabilmente, si adoperi per far rispettare la DAT secondo le modalità espresse del dichiarante”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, comma 5, dopo “scientifico e deontologico” inserire “Il medico curante può ritirarsi in ogni momento dall'incarico, in tal caso verrà designato, previa accettazione del fiduciario, un medico curante di pari competenze”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, sostituire il comma 5 con “Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 7, sostituire il comma 5 con “Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico e rivolgersi ad un altro medico presso la medesima o diversa struttura. Il fiduciario può inoltre richiedere il parere di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All'articolo 7, comma 5, sopprimere "medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono" e "o della Asl di competenza regionale".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 9, sostituire il comma 1 con “Il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 9, sostituire il comma 2 con “E` istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato e presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 9, sostituire il comma 3 con “L’archivio unico nazionale informatico e` consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dagli avvocati, dall’autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 9, sostituire il comma 4 con “Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e d’intesa con i presidenti del consiglio del notariato e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, (da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

All’articolo 9, aggiungere il seguente comma 5: “La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

ART. 2

L'art. 2 comma 7 è così sostituito:

7. "Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela, la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico fisica del minore".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'art. 3 comma 3 è così sostituito:

3. "Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari di qualunque genere, straordinari ed ordinari, sperimentali, invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

L'art. 3 comma 2 è così sostituito:

"Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'ordine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

Il comma 6 all'art 4 è soppresso

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 2

L'Art. 2, comma 6 è così sostituito:

In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un'amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti avrà lo scopo esclusivo di rispettare in tutti i casi la volontà espressa dall'incapace nelle forme stabilite dalla legge.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

Articolo 4 sopprimere il comma 6

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

All'art. 4 comma 1

Sopprimere le parole:" e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

Art. 3 sostituire il comma 5 con il seguente:

Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

Art. 3 sostituire il comma 1 con il seguente:

Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono vincolanti per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente. Le DAT devono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e possono essere raccolte da un notaio.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'Art. 2 al comma 3 è così sostituito:

Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime le proprie disposizioni in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'Art. 3 al comma 2 è così sostituito:

Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara le proprie disposizioni circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a notificare al proprio medico curante.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'Art. 3 al comma 2 è così sostituito:

Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico. Tali decisioni sono vincolanti per il medico.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'Art. 3 al comma 2 è così sostituito:

Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione, qualora il paziente lo richieda, interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

L'art.4 al comma 2 aggiungere dopo le parole"con firma autografa" le seguenti: ne certifica l’autenticità ed attesta che l’estensore abbia espresso le proprie disposizioni in piena libertà e autonomia intellettuale.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

L'Art. 4 al comma 2 è così sostituito:

Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa. Soddisfatti tali requisiti esse divengono vincolanti per il medico.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

L'Art. 4 al comma 4 è così sostituito:

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità a tempo indeterminato. La DAT può essere in qualunque momento rivista e modificata dal paziente, con la forma prescritta nei commi precedenti.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

L'Art. 4 al comma 4 è così sostituito:

La Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento esclusivamente dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e non è nella disponibilità dell'eventuale fiduciario, nei casi in cui il paziente abbia perso la capacità di intendere e di volere o quella di comunicare il proprio pensiero.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

L'Art. 4 al comma 5 è così sostituito:

La DAT deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. Il paziente può comunque richiedere che l'inserimento avvenga al momento stesso della redazione della cartella clinica.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

L'Art. 4 al comma 6 è così sostituito:

In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione. Le aziende ospedaliere e le asl predispongono database contenenti le dat, immediatamente accessibili da tutti i reparti di pronto soccorso e di degenza.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'Art. 3 al comma 1 è così sostituito:

Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farne esigere il ripetto in ogni circostanza

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'Art. 3 al comma 1 è così sostituito:

il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate. La sottoscrizione delle dat comporta per il fiduciario l'onere vincolante di tutelarne il rispetto.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

All'art.3 comma 1 aggiungere:
dopo le parole "ad esclusione dell'eventuale fiduciario" le seguenti: "Il fiduciario è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse di tutelare la volontà del paziente da lui rappresentato".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

All'art.3 comma 1 aggiungere:
dopo le parole "ad esclusione dell'eventuale fiduciario" le seguenti: "Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si rispettino alla lettera le indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

All'art.3 comma 1 aggiungere:

dopo le parole "ad esclusione dell'eventuale fiduciario" le seguenti:

Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le terapie da esso previste nel testamento biologico, e non somministrate quelle non previste.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

All'art.3 comma 1 aggiungere:

dopo le parole "ad esclusione dell'eventuale fiduciario" le seguenti:

Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di violazione delle volontà espresse, sia la violazione esplicita o surrettizia.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

All'art.3 comma 1 aggiungere:

dopo le parole "ad esclusione dell'eventuale fiduciario" le seguenti:

Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al notaio che ha certificato l’atto.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

All'art 4. sostituire il comma 5 con il seguente:

La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione Anticipata di Trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis

Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis

Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 4

Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis

Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 6

All'art. 6 sostituire il comma 1 con il seguente:

La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione Anticipata di Trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 6

All'art. 6 sostituire il comma 2 con il seguente:

Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 6

All'art. 6 sostituire il comma 3 con il seguente:

Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 6

All'art. 6 sostituire il comma 4 con il seguente:

Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 6

All'art. 6 sostituire il comma 5 con il seguente:

Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico scegliendone uno di sua fiducia.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 7

All'art. 7 sostituire il comma 1 con il seguente:

In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ove si escluda che una delle parti sia il medico curante, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante e i sogetti in questione.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 7

All'art. 7 sostituire il comma 2 con il seguente:

il rifiuto della prestazione del consenso da parte del fiduciario non comporta l'onere della giustificazione, a meno che non contrasti con quanto disposto nelle dat del paziente

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 7

All'art. 7 sostituire il comma 3 con il seguente:

Nei casi di cui il medico ravvisi inadempienze da parte del fiduciario, è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 1

L'Art. 1 lettera b) è così sostituito:

La presente legge in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, garantendo la dignità della persona umana e permettendo le applicazioni della biologia e della medicina ove queste siano indispensabili, salvo dichiarate volontà della persona.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 1

L'Art. 1 comma c) è così sostituito:

La presente legge riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana, nel rispetto della volontà dell'individuo.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 1

L'Art. 1 lettera e) è così sostituito:

La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'Art. 3 comma 2 è così sostituito:

Abrogato

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'Art. 3 comma 4 è così sostituito:

Nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti, e di carattere contrario alle proprie volontà. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 3

L'Art.3 comma 4 è abrogato
Abrogato

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 5

L'Art. 5 comma 4 è così sostituito

Il fiduciario, in collaborazione con il medico curante con il quale si realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire la puntualità delle cure, tranne nei casi in cui queste siano discordi con le volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 5

L'Art. 5 comma 5 è così sostituito:
Abrogato

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 5

L'Art. 5 comma 6 così sostituito

È abrogato

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 1

Sostituire il comma 1 con il seguente:

La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i princìpi della deontologia medica.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Sostituire la lettera d) con la seguente:

In qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Sostituire la lettera d) con la seguente:

Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Dopo la lettera d) aggiungere la lettera d -bis)

Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi del comma 5, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Alla lettera d)sostituire le parole "paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate " *con le seguenti:* "cittadino all'identificazione delle cure mediche più appropriate in caso di patologia invalidante".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 6

Sostituire il comma 1 con il seguente:

È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 6

Sostituire il comma 2 con il seguente:

La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 6

Sostituire il comma 4 con il seguente:

La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Sostituireil comma 1 con il seguente:

Ogni persona capace e maggiore di 15 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 2 con il seguente:

il soggetto può rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 3 con il seguente:

il paziente può decidere di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 3 con il seguente:

il soggetto contro la sua volontà non può essere sottoposto all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di 10 anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi da 1 a 3.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Sostituire il comma 4 con il seguente:

La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"6. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

sopprimere il comma 6).

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 5

Sostituire il comma 1con il seguente:

La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 5 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 5

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 5

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 8

Sostituire il comma 1 con il seguente:

È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 6

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 6

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può attivare la procedura di cui all'articolo 9.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 8

Sostituire il comma 1con il seguente:

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui nel quale sono raccolte le dichiarazioni , resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 8

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 8

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*.

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI – Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Sostituire la lettera d) con la seguente:

"Essa garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Il comma 6) è soppresso

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

La lettera f) è sostituita dalla seguente

in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 6

Il comma 2) è sostituito dal seguente:

il medico ha l'obbligo di indicare al paziente che sia cosciente quali siano le possibili conseguenze, in base alle conoscenze mediche attuali, dell'aggravarsi della sua malattia. e ha il diritto di comunicare al paziente che ha diritto a scegliere se essere o non essere rianimato, intubato, alimentato forzatamente e qualsiasi altra pratica invasiva che il paziente ritenga, coscientemente, di rifiutare o di accettare. il paziente può delegare una persona di fiducia a decidere nel momento dell'aggravarsi della malattia o delle condizioni mediche

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

All' Art. 1 lettera a)

la parola "indisponibile" è soppressa.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

L'Art. 1 lettera a) è così sostituito:

"1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non e' indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facolta', la sua volonta' di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

L'Art. 1 lettera a) è così sostituito:

la presente legge tutela la pari dignità delle persone e del loro libero pensiero nella vita come in prossimità del fine vita.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

L'Art. 1 lettera a) è così sostituito

la presente legge in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la vita, la salute e un fine vita dignitoso come fondamentale diritto dell'individuo, che determina delle stesse e per sé la dignità a suo personale giudizio.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Sopprimere l'art.1

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Sopprimere la lettera b)

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Stralciare il comma 6

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Al comma1 sostittuire le parole " non sia più in gradi di intendere e di volere" con le seguenti " non sia più in gradi di intendere o di volere"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 2

Sopprimere l'art.2

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART.1

sostituire l'art.1 con il seguente:

Art. 1. - *(Tutela della vita, della salute, della dignità e della autonomia del paziente). –*

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ~~ed indisponibile~~, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

c) garantisce che, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, nessun atto medico sia attuato o proseguito senza il consenso informato o comunque contro il valido rifiuto di cure del paziente[1]*;*

d) Fermo restando il diritto del medico di non offrire prestazioni la cui congruità rispetto allo specifico caso clinico non sia riconosciuta dalla scienza medica, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza[2];

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.

e) Garantisce la continuità dell'assistenza medica, sia pure al solo fine di lenire le sofferenze fisiche e psichiche, anche in caso di rifiuto di determinate cure ed anche nei confronti di malati inguaribili, in stato di incoscienza o in condizioni di fine vita[3]

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART.2

sostituire l'art.2 con il seguente:

Art. 2

1. Salvo i casi previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere attuato[4] senza il consenso esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. Ove il paziente rifiuti trattamenti idonei a salvaguardare la salute o prolungare la vita, il medico deve garantire ogni altra cura disponibile accettata dal paziente, anche se soltanto volta a lenire la sofferenza psico-fisica[5]. Il medico non può incorrere in alcuna responsabilità per non aver prestato trattamenti rifiutati dal paziente[6].

3. Dell'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione medico paziente ai sensi del comma 2 si dà conto nella redazione della cartella clinica.

4. E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale dell'incapace, nel rispetto di eventuali precedenti, documentate ed univoche manifestazioni di volontà[8].

7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale del minore[9]..

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.

9. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita, alla quale deve fornire ogni utile informazione e chiarimento. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione con altro medico disponibile a stabilire ed attuare l'alleanza terapeutica con il paziente o con i suoi rappresentanti, secondo quanto stabilito nei commi precedenti[10].

10. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

11. Dopo l'art.611 del codice penale è inserito il seguente articolo:

*«**611-bis Trattamento medico arbitrario –***

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone una persona ad un trattamento sanitario senza il suo consenso o di chi abbia facoltà di rappresentarla, quando il consenso sia presupposto necessario per la legittimità del trattamento stesso, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una dichiarazione anticipata di trattamento nelle forme stabilite dalla legge.

Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a un anno quanto il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate ».

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART.1

sostituire l'art.3 con il seguente:

Art. 3 *-(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento)*

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 5.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. In assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico.

6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia.

Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART.4

sostituire l'art.4 con il seguente:

Art. 4 - *(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)*

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 6, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

ART.5

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

sostituire l’art.5 con il seguente:

Art. 5(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dalla ASL di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART.6

sostituire l’art.6 con il seguente:

Art. 6 (Fiduciario)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad intera*gire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà.*

3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fidu*ciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale.*

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo di*rettamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.*

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART.7

sostituire l'art.7con il seguente:

Art. 7 (Ruolo del medico)

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono a*ttentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.*

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la *morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.*

3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria *competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica.*

4. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sen*tito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.*

5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, o, *qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia.*

Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.

Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contra*rie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.*

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

ART.8

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

sostituire l’art.8 con il seguente:

Art . 8- (Autorizzazione giudiziaria)

1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su conforme parere del collegio medico, di cui all'articolo precedente, o in caso di urgenza, sentito il medico curante.

2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

sostituire l'art.3con il seguente:

Art. 3 *-(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento)*

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime la propria volontà[11] *in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.*

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, esprime il proprio consenso o il proprio rifiuto, eventualmente condizionati all'instaurarsi o al sopravvenire di specifiche condizioni cliniche, circa l'attivazione, la non attivazione o la sospensione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.[13]

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può richiedere prestazioni[14] *che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo due, commi 6 e 7*[15]*, in assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurabili come accanimento terapeutico*[16]*.*

6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e non possono dunque ritenersi, di per sé, accanimento terapeutico. Quando il paziente sia in stato di incoscienza, alimentazione ed idratazione possono essere eccezionalmente sospese o non attivate nel caso in cui le stesse determinino o protraggano una condizione clinica che il paziente abbia dichiarato, in una dichiarazione anticipata di trattamento, incompatibile con la propria concezione di dignità personale, a condizione che in tale dichiarazione egli abbia espressamente accettato l'eventualità di una non attuazione di detti trattamenti, con piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta[18]*.*

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o,

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia.

Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 E CONNESSI

ART.4

sostituire l'art.4 con il seguente:

Art. 4 - *(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)*

1. *Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte dal medico di medicina generale che le sottoscrive; in caso di patologia in atto, per la quale il soggetto è già sottoposto a cure, la DAT può essere raccolta dal medico curante e riportata nella cartella clinica*[20].

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza, che non consentono l'immediata acquisizione della DAT, il medico agisce secondo quando prescritto negli articoli 1 e 2 della presente legge, sentito ove possibile il fiduciario, annotando nella cartella clinica le ragioni delle proprie scelte[21].

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 E CONNESSI

ART.6

sostituire l'art.6 n il seguente:

Art. 6 (Fiduciario)
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di v*olere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.*

2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenz*ioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà. In mancanza di un fiduciario, le relative funzioni sono svolte dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno cui il decreto di nomina attribuisca l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario; a tali soggetti si applicano, ove compatibili, le norme della presente legge relative al fiduciario. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 406, ultimo comma, del codice civile, in mancanza di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno competente, il medico curante è tenuto a fornire notizia al pubblico ministero*[22].

3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciar*io si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale.*

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte o sopravvenuta incapacita`[23].

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 E CONNESSI

ART.7

sostituire l'art.7n il seguente:

Art. 7-(*Ruolo del medico*)

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, ne valuta l'attinenza alla specifica situazione clinica ed alle relative esigenze terapeutiche, considerando altresì se dette volontà siano state manifestate con piena consapevolezza delle conseguenze derivanti da una loro attuazione, ed annotando infine nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di osservare o di non osservare dette volontà[24].

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni contrarie alla legge

3 Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.

4. Nel caso di contrasto tra il fiduciario ed il medico curante, la questione può essere[29] sottoposta alla valutazione del comitato etico della struttura sanitaria[30], il quale, sentiti il fiduciario ed il medico curante, si esprime con motivato parere. Il parere espresso non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il medico non intenda adeguarsi al parere, egli stesso, o la struttura sanitaria che ha in cura il paziente, su richiesta del fiduciario, sono tenuti ad individuare altro medico disposto ad eseguire quanto stabilito nel parere[31].

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 E CONNESSI

ART.8

sostituire l'art.8 il seguente:

Art . 8- *(Giudice tutelare)*

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 6, comma 5, nel caso di contrasto circa l'applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento o l'operato del fiduciario, il fiduciario, il medico curante, i responsabili dei servizi sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o il pubblico ministero possono ricorrere al giudice tutelare, il quale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, sentiti il fiduciario, il medico curante ed il comitato etico della struttura sanitaria eventualmente coinvolto ai sensi dell'articolo 6, comma 5[32].

2 Nei casi di cui al comma precedente, il fiduciario ed il medico curante sono tenuti a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

Poretti, Perduca, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 5

Dopo l’articolo, inserire il seguente

Art. 5 bis

1. L’assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da famigliari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il pre-pensionamento.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 5

Dopo l’articolo, inserire il seguente

Art. 5 bis

1. L’assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da famigliari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere l’assegno di accompagnamento.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 5

Dopo l'articolo, inserire il seguente

Art. 5 bis

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da famigliari di primo grado, congiunti o conviventi non cittadini italiani dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza italiana.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Comma 1

Alla lettera a) aggiungere alla fine, le seguenti parole “e sulla base di accertate determinazioni scientifiche”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Comma 1

Alla lettera d) sostituire le parole “riconoscendo come prioritaria” con le seguenti “promuovendo”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Comma 1

Alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: “con tutti i mezzi disponibili e praticabili, compreso l’uso di farmaci palliativi, e di terapie anti dolore”;

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Comma 2

Dopo la parola “soggetti” inserire le parole: “indigenti, “

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 1

Comma 2

Aggiungere, infine, il seguente periodo: “In caso di soggetti indigenti o non in grado di provvedere alle spese necessarie, l’Asl competente si assume tutte le spese relative ai trattamenti sanitari e all’assistenza, e io ogni caso a tutte le spese necessarie al proseguimento delle cure prescritte dal medico curante”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Comma 7

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ovvero dall’Ordine dei medici competente per territorio”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Comma 7

Al secondo periodo, dopo la parola “curante” aggiungere le seguenti :”e su sua indicazione”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Comma 7

Alla fine aggiungere le seguenti parole “Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può indicare eventuali sostituzioni".

v Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Comma 7

Alla fine aggiungere le seguenti parole “Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può chiedere eventuali sostituzioni".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Comma 7

Alla fine aggiungere le seguenti parole “Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL deve rivolgersi al sindaco”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Comma 7

Alla fine aggiungere le seguenti parole “Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può astenersi dalle decisioni del collegio medico".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Comma 7

Alla fine aggiungere le seguenti parole “Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può opporsi e appellarsi all’ordine dei medici".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 3

Comma 7

In fine, aggiungere il seguente periodo: “Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivida, appellandosi all’ordine dei medici”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, dopo la parola “trattamento” inserire la parola “che”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, dopo la parola “ma ” inserire le parole “una volta espressa”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, dopo le parole “ma sono ” inserire la parola “sempre”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 sostituire le parole “fatte salve le previsioni dell’articolo 6” con le seguenti “e non possono esere disattese”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, dopo la parola “vincolanti” inserire le seguenti “e non devono essere ignorate”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, dopo la parola “maggiorenne” inserire le seguenti “o minorenne di età superiore ai sedici anni, assistito da un genitore”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, sopprimere la parola “esclusivamente”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine: “Possono altresì essere raccolte da un qualsiasi pubblico ufficiale”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere infine “Nel caso in cui il soggetto renda la propria dichiarazione davanti ad altro medico, questi si accerta che il medico del dichiarante abbia fornito le informazioni di cui al presente comma".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine : “Nel caso in cui il dichiarante voglia redarre la propria dichiarazione davanti a un medico diverso dal proprio, può motivare la propria decisione nella dichiarazione, che comunque resta valida”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, dopo le parole “sono raccolte” inserire le seguenti “salvo casi esplicitamente motivati”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole “senza altre formalità”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: “L’informazione medico clinica non deve avere lo scopo di modificare la volontà del dichiarante.”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: “L’informazione medico clinica non deve avere lo scopo di ostacolare o contrastare la volontà del dichiarante.”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: “in tre copie, una delle quali viene trattenuta dal medico e una dal sottoscrittore.”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole “ e che ne trattiene una copia”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: “Il medico deve trattenere una copia della dichiarazione”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: “Immediatamente il medico invia una copia della dichiarazione all’Ordine dei Medici.”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: “Entro tre giorni dalla sottoscrizione il medico o il paziente depositano una copia presso l’ordine dei notai.”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole “apponendo anche il suo timbro”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: “indicando a fianco della propria firma il numero d’iscrizione all’ordine dei medici”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: “L’ordine dei Medici territorialmente competente conserva l’originale della dichiarazione, che conserva in busta sigillata”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:"Il medico ne conserva copia telematica, e ne rilascia ricevuta”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:

"E’ compito della ASL conservare le dichiarazione sottoscritta e rilasciarne ricevuta al depositante"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:

"Quando un medico sottoscrive più di dieci dichiarazioni nell’arco di due anni, ne dà notizia al sindaco"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

■

COMMA 1.

Aggiungere, infine, le seguenti parole: “Se il dichiarante ritiene che l’informazione di cui al presente comma tenda a modificare o a contrastare la propria intenzione, questi può rivolgersi ad altro medico.”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

■

COMMA 2.

Aggiungere, in fine le seguenti parole:" Se il dichiarante ritenga che il medico stia esercitando pressioni ritenute indebite, si rivolge all’Ordine dei Medici per avere un ulteriore confronto.”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

■

COMMA 2.

Dopo la parola “consapevolezza” inserire le seguenti “senza che il medico abusi della sua posizione”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

■

COMMA 3

Sostituire il primo periodo con il segente: “La dichiarazione ha validità illimitata e non necessità di essere rinnovata”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

■

COMMA 3

Sostituire le parole da “con la forma” fino alla fine del comma con le seguenti “con la semplice apposizione di una ulteriore firma e con la data aggiornata, davanti allo stesso medico o, se non disponibile, ad altro medico”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

■

COMMA 3

Sostituire le parole da “con la forma” fino alla fine del comma con le seguenti: "davanti a un qualsiasi pubblico ufficiale.”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

COMMA 3

Dopo la parola “soggetto” inserire le seguenti “disponga diversamente o”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

COMMA 3

Dopo la parola “soggetto” inserire le seguenti: "indichi un termine più breve o"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

COMMA 3

Dopo la parola “soggetto” inserire le seguenti: “indichi un termine più lungo o”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Dopo le parole “cartella clinica” aggiungere le seguenti: “previa immediata comunicazione al responsabile della struttura sanitaria”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Aggiungere in fine “Contemporaneamente all’inserimento, il dirigente della struttura sanitaria avverte il medico curante”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Aggiungere, in fine “Se del caso, o in caso di sua assenza, viene avvertito il fiduciario”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Dopo la parola “trattamento” inserire le seguenti: “previa verifica della sua validità”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Dopo la parola “inserita”, aggiungere la seguenti “in copia”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo “Se il paziente non è in grado di esibirla, si avverte il medico curante”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Alla fine, aggiungere il seguente periodo “Il medico curante, o l’eventuale fiduciario, può garantire l’esistenza della dichiarazione, il suo contenuto, qualora il paziente non sia in grado di esibirla. In questo caso la dichiarazione originale deve essere consegnata entro 24 ore”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Alla fine, aggiungere le seguenti parole: “Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione può rifiutarsi di inserirla nella cartella clinica, assumendosene le eventuali responsabilità”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Alla fine, aggiungere le seguenti parole: “Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l’ordine dei medici."

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

Comma 5

Alla fine, aggiungere le seguenti parole: “Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l’autorità giudiziaria"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 4

COMMA 6

Aggiungere in fine: “salvo disposizioni in senso contrario espressamente contenute nella dichiarazione”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ARTICOLO 4 BIS

DOPO L'ARTICOLO, INSERIRE IL SEGUENTE:

" 4. TER

1. Il Cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiederne l'applicazione."

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ARTICOLO 4 BIS

DOPO L'ARTICOLO, INSERIRE IL SEGUENTE:

" 4. TER

1. Il Cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiedere che esse siano accettate come valide dalla struttura presso la quale sia ricoverato."

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ARTICOLO 4 BIS

DOPO L'ARTICOLO, INSERIRE IL SEGUENTE:

" 4. TER

1.Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso di dichiarazione anticipata scritta nella lingua d'origine"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ARTICOLO 4 BIS

DOPO L'ARTICOLO, INSERIRE IL SEGUENTE:

" 4. TER

1.Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso in possesso di una dichiarazione anticipata sottoscritta con le forme e le modalità previste dal paese d'origine"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ARTICOLO 4 BIS

DOPO L'ARTICOLO, INSERIRE IL SEGUENTE:

" 4. TER

Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadini straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, la struttura presso la quale è ricoverato provvede senza indugi a informarlo"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ARTICOLO 4 BIS

DOPO L'ARTICOLO, INSERIRE IL SEGUENTE:

" 4. TER

Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadini straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, il dirigente della struttura avvisa senza indugio l'ambasciata o l'ufficio consolare del paese d'origine dello straniero.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ARTICOLO 4 BIS

DOPO L'ARTICOLO, INSERIRE IL SEGUENTE:

" 4. TER

1. Il cittadino straniero la cui dichiarazione, pur se corrispondente alle norme del suo paese, sia in evidente contrasto con le norme di cui alla presente legge viene immediatamente informato. Se non è nelle condizioni di farlo, viene informata l'ambasciata, che in questo caso lo rappresenta.
2. Il cittadino o chi lo rappresenta, può accettare di aderire alle norme di cui alla presente legge, e ne dà dichiarazione pubblica. Se non aderisce, può chiedere il rimpatrio nel proprio paese, che avviene nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui l paziente non abbia gli strumenti economici per farvi fronte.
3. In questo caso chi provvede al rimpatrio può chiedere il rimborso delle spese sostenute allo stato di residenza dello straniero".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ARTICOLO 4 BIS

DOPO L'ARTICOLO, INSERIRE IL SEGUENTE:

" 4. TER

1. Quando una dichiarazione anticipata sia scritta nella lingua originale di un cittadino straniero deve essere fatta immediatamente una traduzione giurata, a carico dello stesso. Se le disposizioni contenute sono compatibili con le norme di cui alla presente legge, la dichiarazione diventa valida a tutti gli effetti.:

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 1

Aggiungere, in fine il seguente periodo: “Nei casi in cui il dichiarante sia minorenne ma di età superiore ai sedici anni, la nomina di un fiduciario è obbligatoria”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 1

Aggiungere in fine: “Quando la dichiarazione abbia una validità superiore ai tre anni la nomina di un fiduciario è obbligatoria;

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 1

Aggiungere in fine: "Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può revocarlo in qualsiasi momento”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 1

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Quando il dichiarante revoca il fiduciario, o lo sostituisce, non ha alcun obbligo di motivare la sua decisione, che diventa valida con una semplice dichiarazione fatta davanti a testimoni."

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 1

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il fiduciario non può pretendere né danaro né altre forme di contributo per lo svolgimento del proprio ruolo”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 1

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nulla è dovuto al fiduciario per lo svolgimento delle proprie mansioni"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 1

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il fiduciario che chieda un corrispettivo in danaro o in altra forma per accettare la propria nomina non può fare il fiduciario"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 1

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il fiduciario nominato è temporaneamente impossibilitato a esercitare il suo ruolo, la struttura responsabile avvisa il medico curante o il sindaco"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 1

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco del comune di residenza del dichiarante assume le veci del fiduciario quando questi per un qualsiasi motivo non sia reperibile"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 2

Aggiungere, in fine: "Quando il dichiarante o i suoi congiunti di primo grado ritengano che sia venuto meno il vincolo di lealtà del fiduciario, possono chiedere un decreto di revoca all'autorità giudiziaria"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 2

Sostituire le parole “ si impegna” con le seguenti “è impegnato”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 3

Sostituire le parole “si tenga conto delle” con le seguenti: “vengano assolutamente rispettate le”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 3

Sostituire le parole: "si impegna a garantire” con le seguenti: “garantisce sotto la propria responsabilità”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 3

Aggiungere, in fine: “A fronte di un disconoscimento delle volontà del dichiarante il fiduciario avverte il sindaco del comune di residenza del dichiarante, che deve intervenire a tutela delle volontà del dichiarante”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 3

Aggiungere, in fine: “Se il fiduciario ritiene che le volontà del dichiarante non siano rispettate si rivolge senza indugio all’autorità giudiziaria”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 3

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il fiduciario deve sempre essere messo al corrente di tutte le iniziative di carattere terapeutico che la struttura sanitaria intenda mettere in atto. Se del caso può farsi assistere da un medico di propria fiducia”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 3

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Prima di mettere in atto i trattamenti ritenuti necessari, la struttura sanitaria si accerta che il fiduciario ne abbia avuto informazione chiara e comprensibile."

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Articolo 5

COMMA 3

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando il fiduciario sia un medico, egli può assistere e partecipare all'attività diagnostica"

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

Articolo 5

COMMA 4

Dopo la parola “disponibili” aggiungere le seguenti “anche chiedendo che sia sentito uno specialista della terapia del dolore”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

Articolo 5

COMMA 4

Dopo la parola “disponibili” aggiungere le seguenti: "quando le condizioni del paziente lo richiedano”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

Articolo 5

COMMA 4

Sostituire le parole “si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le ” con le seguenti: “,assistito da un palliativista di sua fiducia, quando lo ritenga necessario , richiede la somministrazione delle”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

Articolo 5

COMMA 4

Sostituire le parole “ si impegna a vigilare” con le seguenti: “è autorizzato in ogni momento ad intervenire”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

Articolo 5

COMMA 4

Dopo la parola “fiduciario” inserire le parole “,che” e, infine, aggiungere le seguenti “può, se lo ritiene necessario, chiedere l’intervento di uno specialista in cure palliative che partecipi alla definizione dei trattamenti necessari al paziente”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

Articolo 5

COMMA 6

Aggiungere in fine: “Se la rinuncia è motivata da contrasti con il medico curante, deve informare l’ordine dei medici e il responsabile della struttura sanitaria”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

Articolo 5

COMMA 6

Aggiungere in fine “ Se la rinuncia non dipende da contrasti con le decisioni del responsabile del trattamento sanitario, può indicare il nome di un altro fiduciario, in accordo col dichiarante o con i familiari."

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

ARTICOLO 6

COMMA 1

Sostituire le parole “attentamente prese in considerazione dal” con le seguenti: vincolanti per il”.

Successivamente, sopprimere le parole da “che” fino alla fine del comma.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

ARTICOLO 6

COMMA 1

Sostituire le parole da “, sentito il fiduciario” fino alla fine del comma con le seguenti: “non può in ogni caso disattenderle”.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

ARTICOLO 6

COMMA 1

Sostituire le parole da “, sentito il fiduciario” fino alla fine del comma con le seguenti:

“se in disaccordo, ne comunica le ragioni alla direzione sanitaria che individua immediatamente un altro medico".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

ARTICOLO 6

COMMA 1

Sostituire le parole da “, sentito il fiduciario” fino alla fine del comma con le seguenti:

" ne valuta le ragioni".

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

ARTICOLO 6

COMMA 1

Aggiungere in fine il seguente periodo: “Se il medico curante rifiuta di seguirle per ragioni di coscienza, comunica la propria decisione alla direzione sanitaria, che provvede immediatamente a individuare un medico per sostituirlo.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

ARTICOLO 6

COMMA 1

Aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui il medico curante rifiuti di aderire alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata, considerandole non adeguate da un punto di vista clinico, avverte la direzione sanitaria che provvede a una verifica di carattere scientifico-clinico.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

ARTICOLO 6

Comma 2

Al primo periodo, dopo la parola “medico” sopprimere la parola “non”, e dopo la parola “paziente” sostituire le parole da “o comunque” fino alla fine del periodo con le seguenti: “qualora esse siano chiaramente espresse dal paziente.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

ARTICOLO 6

Comma 2

Al secondo periodo, all’inizio, premettere le seguenti: “in ogni caso”

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DL 10 e connessi

ARTICOLO 6

Comma 5

Aggiungere in fine il seguente periodo: “In questo caso, il parere è comunque vincolante per la struttura sanitaria che provvede immediatamente a sostituire il medico curante.

Perduca, Poretti, Bonino, Chiaromonte

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima del comma 1., inserire il seguente comma

"01. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i princìpi della deontologia medica."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui la persona ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzione fisiche e mentali del corpo».

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui : *a)* le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate, oppure *b)* si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale".

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende note le proprie determinazioni, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico.

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-*bis*. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi della lettera precedente, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese dal paziente.

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine le seguenti parole:

"Nel caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, il medico deve aderire alla richiesta"

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, alla lettera d),

sostituire le parole "paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate " *con le seguenti:* "cittadino all'identificazione delle cure mediche più appropriate in caso di patologia invalidante".

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.bis

(Estensione del consenso)

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 50

(*Consenso dell'avente diritto*).

1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

2. La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

.

f) garantisce che il medico debba astenersi dal ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.

g) dispone che la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dia luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.

h) garantisce che la sospensione dei trattamenti avvenga solo previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti.

i) garantisce che la proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati sia oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

ART. 5

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5 bis

"1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5. della presente legge, in conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative.

2.Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

ART. 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

ART. 3

E' sostituito dal seguente:

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente."

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

Art. 4

E' sostituito dal seguente:

" 1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 nonché la nomina del fiduciario sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO
Art. 4

Sostituire il comma 1. con il seguente:

"**1**. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione".

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO
Art. 4

Sostituire il comma 2. con il seguente:

"**2.** In ogni caso, un pubblico ufficiale certifica l'autenticità della dichiarazione di cui al comma 1 ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle conseguenze della sottoscrizione".

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 1, sopprimere le parole da "non sono obbligatorie" fino alla fine del comma, e sostituirle con le seguenti: " manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

Art. 4

Sostituire il comma 3. con il seguente:

3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

Art. 4

Sostituire il comma 4. con il seguente:

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

Art. 4

Sostituire il comma 5. con il seguente:

"5. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO
Art. 5
Sostituire l'articolo con il seguente:

1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione nelle medesime forme di cui al presente articolo, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO
Art. 3
Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

3 bis

(Situazione d'urgenza)

1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti.

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

Art. 8

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

(Commissione nazionale di controllo)

1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. La Commissione invia altresì annualmente alle Camere i dati attestanti la corrispondenza fra le dichiarazioni previste dalla presente legge e i rispettivi trattamenti attuati dai sanitari."

Poretti, Bonino, Perduca

EMENDAMENTO

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

Art. 6

Il comma 1. è sostituito dal seguente:

"1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici; egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO
Art. 6

Il comma 2. è sostituito dal seguente:

"**2.** Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO
Art. 6

Il comma 4. è soppresso
Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO
Art. 6

Il comma 4. è sostituito dal seguente:

4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico informa il fiduciario al fine di adottare le decisioni conseguenti"

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO
Art. 6

Sopprimere il c. 5

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

Art. 7

E' sostituito dal seguente:

(Risoluzione delle controversie)

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

Art. 7

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Risoluzione delle controversie)

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO
Art. 8
Sostituire l'articolo con il seguente:

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dalla presente legge. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dalla presente legge sono inserite nel registro, ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

EMENDAMENTO

Art. 8

Dopo l'art. inserire il seguente:

Art. 8 bis

(Attività di pubblicizzazione e informazione)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI – Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1,lettera d), sostituire le parole "paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate " *con le seguenti:* "cittadino all'identificazione delle cure mediche più appropriate in caso di patologia invalidante".

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
2. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.
2. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
3. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.
2. Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.
2. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
3. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
4. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dagli articoli 11 e
12 del codice di deontologia medica.
5. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.
6. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.
2. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.
3. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa.
2. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, sarà necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato.
3. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie di cui alla presente legge anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
2. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.
3. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinicoscientifica, nonché di terapie segrete.
4. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
5. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
6. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
7. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.
2. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01
1. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01
1. I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01
1. Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
2. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01
1. Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
2. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.
3. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
4. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01
1. Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
2. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente.
2. Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
3. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
4. Il medico può consigliare, a richiesta e nell’esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01
1. Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.
2. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.
3. Il medico deve:
- essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi;
- prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
- dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.
4. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
2. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere
e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
3. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
2. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
3. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
4. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
5. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
6. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. L’informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 e all’art. 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.
2. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.
3. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del
consenso.
4. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.
5. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01
1. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
2. Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.
3. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell'incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.
2. Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
3. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
4. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.
2. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull’animale e sull’uomo.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.
2. Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche.
Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.
3. Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
2. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
3. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute.
2. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato.
2. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

"1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i princìpi della deontologia medica."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte pronunciato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. In qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi del comma 5, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese ai sensi del comma 5.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

(Estensione del consenso)

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 50
(*Consenso dell'avente diritto*).

1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.

2. La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

(Divieto di accanimento terapeutico).

1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.

2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.

3. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1 avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti di cui al comma 2.

4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

(Cure palliative).

1. In conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

(Consenso informato)

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01
(Forma della dichiarazione)

1. Le dichiarazioni nonché la nomina del fiduciario di cui alla presente legge sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

" Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta dalla presente legge."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

"La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

"La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

(Nomina del fiduciario)

1. La dichiarazione anticipata di cui alla presente legge può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

(Commissione nazionale di controllo)

1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici; egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dalla presente legge"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui alla presente legge, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le suddette dichiarazioni. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel registro ricevono un’informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 1

Prima dell'art. 1, inserire il seguente:

Art. 01

(Attività di pubblicizzazione e informazione)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI – Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "In questo caso il medico può allegare una dichiarazione in tal senso"

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "In questo caso il medico allega alla dichiarazione del soggetto una dichiarazione dalla quale risulti il suo parere difforme, motivandolo. "

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Quando il medico ritenga di non condividere la scelta del soggetto, può chiedergli di rinviare di 24 ore la dichiarazione, ma se, trascorso tale periodo il soggetto mantiene ferma la sua intenzione, questa diviene vincolante"

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

ART. 3

Al comma 3, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: " In questo caso il medico, se lo riiene opportuno allega alla cartella clinica o alla dichiarazione del soggetto la sua valutazione del caso"

EMENDAMENTO

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 4, sostituire le parole "in quanto" con le seguenti "da lui ritenute"

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 4, sostituire le parole "in quanto" con le seguenti "che - secondo il proprio giudizio appaiano insopportabili,

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 4, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: " anche alla luce della comune e condivisa esperienza clinica. "

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 4, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: "secondo il parere motivato del medico curante:

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 5, sostituire le parole da "può inserire" fino alla fine del periodo con le seguenti: "è soggetto ad alcuna limitazione, ma non può dare disposizioni che coinvolgano la responsabilità, di carattere penale, di terze persone."

Poretti, Bonino, Perduca

DDL 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Emendamento

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita' con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni"

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volonta', la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita' con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti".

Poretti, Perduca, Bonino

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , La nutrizione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, potrebbero essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta', la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta', la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e' prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32".

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “L’nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “L’nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “L’nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “L’nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “L’nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “L’nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “L’nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

: “La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Il comma 2 dell'articolo 1 è così riformulato:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Il comma 2 dell'articolo 1 è così riformulato:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del reato di tortura ai sensi della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986.
Poretti, Perduca, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita' con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni"

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalita’ con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Il comma 2 dell'articolo 1 è così riformulato:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Il comma 2 dell'articolo 1 è così riformulato:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del reato di tortura ai sensi della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

É abrogato il comma 2 dell'art. 1
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

All’art.1 sostituire nel secondo comma sostituire le parole “il giorno stesso” con “il 31.02.2009”

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

All’art.1 sostituire nel secondo comma sostituire le parole “il giorno stesso” con “il 31.12.3009”
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Il comma 2 dell'articolo 1 è così riformulato:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del reato di tortura ai sensi della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire. .
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

Nel rispetto dell'art. 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali , la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, potrebbero essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volonta’, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, la nutrizione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“L’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e’ prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all’art.32”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’ all’articolo 25”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all’articolo 9”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.
Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

“La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente, la ventilazione artificiale, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo”.

Perduca, Poretti, Bonino

DDL 10 e connessi
Emendamento
Art. 1
Prima dell'art. 1, inserire il seguente:
Art. 01

"La presente legge disciplina il fine vita. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo".

Perduca, Poretti, Bonino